



COMUNE DI CECINA

ORDINANZA DEL SINDACO n° 20 del 29/07/2019

Proponente: Attività Giuridiche

Oggetto:

Divieto di utilizzo di oggetti in plastica monouso sulle spiagge del Comune di Cecina

IL SINDACO

Vista la L. n. 221/2015, avente ad oggetto "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";

Vista la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva 94/68/CE sugli imballaggi;

Vista la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 05/06/2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Vista la L.R. n. 37 del 28/06/2019 avente ad oggetto le "Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente";

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Testo unico sull'ambiente);

Premesso che le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo generale di porre in essere ogni azione idonea a prevenire e ridurre la quantità di rifiuti valorizzando le pratiche per favorire il massimo recupero di risorse e la non dispersione delle stesse nell'ambiente;

Dato che i materiali in plastica monouso utilizzati quotidianamente hanno come conseguenza un elevato impatto ambientale sin dalla loro produzione, che si aggrava in fase di smaltimento sia lecito che illecito;

Preso atto che l'impatto che può derivare dai rifiuti marini presenti in mare determina conseguenze negative di vario tipo:

- Impatto ecologico – con effetti letali o subletali su piante e animali mediante intrappolamento, danni fisici e ingestione, accumulo di sostanze chimiche attraverso l'ingestione delle plastiche e la facilitazione della dispersione di specie aliene mediante trasporto;
- Impatto economico – riduzione del turismo, danni meccanici alle imbarcazioni e alle attrezzature da pesca, riduzione del pescato e costi di pulizia;
- Impatto sociale – riduzione del valore estetico e dell'uso pubblico dell'ambiente;

Preso atto che l'Unione Europea stima che dall'80 all'85% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono plastica: di questi gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50% e gli oggetti collegati alla pesca il 27% del totale (Direttiva UE 2019/904);

Rilevato che il costante aumento di materiali plastici dispersi negli oceani e nei nostri mari causa gravissime conseguenze sull'ecosistema e sulla fauna marina;

Preso atto che Regione Toscana, Anci Toscana e le associazioni balneari hanno sottoscritto in data 12/06/2019 il Protocollo d'intesa "Spiagge sostenibili. La via toscana per un mare pulito" con l'obiettivo generale di minimizzare l'utilizzo di plastica monouso negli stabilimenti balneari, sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori sui temi dell'inquinamento marino e dell'economia circolare e diffondere la cultura della legalità.

Considerato necessario introdurre specifici divieti e sanzioni per l'utilizzo di prodotti in plastica monouso, al fine di limitarne l'uso e l'eventuale abbandono operando, al contempo, in un'ottica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino costiero;

Ritenuto opportuno, quindi, perseguire le seguenti finalità:

- riduzione della produzione di rifiuti durante la stagione estiva;
- diminuzione del ricorso a materie prime non rinnovabili derivanti dal petrolio;
- salvaguardia dell'ecosistema marino e litoraneo;
- miglioramento della qualità delle spiagge con la conseguente diminuzione della presenza di rifiuti plastici di piccole dimensioni e di difficile rimozione;
- riduzione dei costi necessari per la rimozione e lo smaltimento delle plastiche monouso abbandonate e/o depositate sulle spiagge comunali;

Preso atto, pertanto, in ragione di quanto sopra detto e nelle more dell'approvazione nei competenti regolamenti comunali degli obblighi previsti al comma 4 dell'art. 1 della L.R. n. 37/2019, della necessità di dare attuazione a quanto previsto dalla sopra citata legge regionale;

Vista la propria ordinanza n. 10 del 30/04/2019 "Disciplina delle attività balneari" 2019;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, il divieto di utilizzo di prodotti in plastica monouso, quali contenitori, miscelatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari bacchette e piatti;

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo e sui siti web istituzionali dell'Ente, e venga trasmessa per conoscenza a:

- Regione Toscana
- Anci Toscana
- Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Cecina;
- Questura di Livorno;
- Comando dei Carabinieri di Cecina;
- Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità - Distaccamento di Cecina;
- Comando Polizia Municipale;
- Ufficio Ambiente;
- Rea – Ente Gestore per il Comune di Cecina;
- Presidenza FIBA -Confersercenti;
- Presidenza SIB – Confcommercio.

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori in un luogo visibile dagli utenti.

DISPONE altresì

che alla presente Ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (stampa, internet, radio, tv e social network);

RICORDA

Che è fatto, altresì, divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannuce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti in plastica monouso nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo.

Il divieto di cui sopra si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro la data del 31/12/2019, ed è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1, del codice della navigazione.

AVVERTE

Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.L.gs. n. 267/2000 ed s.m.i.

E' fatto l'obbligo alla Polizia Municipale, agli Organi di polizia ed altri soggetti preposti al controllo del territorio di verificare e controllare l'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA inoltre

- che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fabio Carmignani;
- che contro il presente provvedimento sono ammissibili:
 - * ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 - * ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

IL SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.